**CONVENZIONE RELATIVA AI PCTO – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO - TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE**

**Tra**

*[Denominazione istituzione Scolastica]* con sede in via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_\_\_, Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in poi denominata “istituzione scolastica”, rappresentata dal Prof./dalla Prof.ssa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**e**

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA con sede legale in via dell’Artigliere, 8, 37129, Verona, codice fiscale 93009870234, settore ATECO 85.42.00, dimensione struttura (numero dipendenti) …………, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, Magnifico Rettore Ch.mo Prof. Pierfrancesco Nocini nato a Verona il 30/06/1956; codice fiscale NCNPFR56H30L781H

**Premesso che**

* la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”
* ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, con lo scopo non di far apprendere un mestiere o una mansione, ma di far acquisire o potenziare le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, utili a orientarsi nelle scelte universitarie o professionali, e a far comprendere l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende;
* ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
* nonostante l’art. 1 comma 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 142/1998 (Regolamento attuativo dell’art. 18 della L 196/1997) reciti “i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro”, ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro gli studenti impiegati in PCTO sono equiparati ai lavoratori e quindi soggetti a tutte le tutele e obblighi previsti dal “Testo Unico” in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 2 lettera a, DLgs 81/2008).
* allo studente minorenne non si applica la disciplina di cui alla L 977/1967 recante la “tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti” e successive modificazioni e integrazioni, in quanto l’attività in PCTO non è assimilata ad un rapporto di lavoro, ma ad attività didattica/formativa. In ogni caso lo studente minorenne non potrà svolgere le attività vietate per i minori dalla medesima legge, fatto salvo quanto previsto successivamente nel paragrafo “Obblighi e divieti per lo studente”;

**si conviene quanto segue:**

**Art. 1**

L’Università di Verona, qui di seguito indicata anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito indicati PCTO), a titolo gratuito presso le sue strutture, un numero di studenti da concordare su proposta di [ISTITUZIONE SCOLASTICA].

**Art. 2**

1. L’accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro; in caso di studente/i minorenni, l’accoglimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore dell’ente ospitante, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato, come ribadito anche dalla L 234/2021, art. 1, comma 725.

3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.

4. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della Convenzione stessa, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi. Sulla base del progetto formativo, in cui i tutor formativi interno ed esterno definiscono le mansioni/operazioni che verranno effettuate dallo studente nel PCTO, il tutor formativo esterno (del soggetto ospitante) si impegna ad elaborare, con la collaborazione del Servizio Prevenzione e Protezione, una scheda integrativa per la valutazione dei rischi relativi alle mansioni assegnate agli studenti in PCTO (Allegato 2), da allegare alla presente convenzione.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.

**Art. 3**

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
2. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
3. assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
4. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
5. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
6. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
7. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
8. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
9. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
10. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:
11. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;
12. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
13. garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
14. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
15. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;
16. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
17. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
18. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
19. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;
20. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
21. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
22. verifica del rispetto, da parte dello studente, degli obblighi propri di ciascun lavoratore, di cui all’art. 20 del D. Lgs. 81/2008. In particolare, le violazioni, da parte dello studente, degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalate dal tutor formativo esterno al docente tutor interno, affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso, il/i beneficiario/i del PCTO è tenuto/sono tenuti a:
2. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
4. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo;
5. seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo, o altre evenienze;
6. rispettare gli obblighi di cui al d.lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore. La stipula della polizza è annuale, il n. di polizza, quindi, verrà aggiornato ogni anno e inserito nel patto formativo dello studente.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
   1. tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
   2. informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 del D.Lgs. 81/2008;
   3. designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).
3. In caso di partecipazione ai progetti di PCTO di studentesse e studenti con disabilità, l’istituzione scolastica è tenuta a garantire gli eventuali servizi di sostegno e supporto nelle fasi sia di spostamento che di svolgimento delle attività presso la struttura ospitante.

**Art. 6**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:
   1. garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
   2. rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro e garantire l’applicazione di eventuali protocolli emergenziali vigenti presso la struttura ospitante;
   3. consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
   4. informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
   5. individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

**Art. 7**

1. La presente convenzione, della durata di tre anni, decorre dalla data sottoindicata.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione, in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

**Art. 8**

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata A.R. o PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sei mesi dalla notifica dello stesso. Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto. Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l’obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

**Art. 9**

Il trattamento dei dati personali forniti da studentesse e studenti e dipendenti, raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.

L’istituzione scolastica risulta Titolare del trattamento dei dati personali delle studentesse e degli studenti tirocinanti, quali interessati, ex artt. 24 e 25 del Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale, lo stesso adempie ai relativi obblighi informativi, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

Il Soggetto Ospitante risulta responsabile del trattamento dei dati personali delle studentesse e degli studenti ex art. 28 del Regolamento, secondo l'accordo allegato che è parte integrante della presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta dell’istituzione scolastica, idonee garanzie d’aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Sono autorizzate/i a trattare i dati delle studentesse e degli studenti le/i dipendenti e le/i collaboratrici/ori, a qualunque titolo, dell’istituzione scolastica e del soggetto ospitante la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro, ex art. 29 del Regolamento. Per tutti gli eventuali compiti assegnati dal soggetto ospitante alle studentesse e agli studenti che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto del medesimo soggetto ospitante, le studentesse e gli studenti agiscono sotto l’autorità del medesimo soggetto ospitante che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

**Art. 10**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello dove ha sede legale l’Ateneo.

***(in caso di accordi intercorsi tra Università e soggetti privati)***

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell’art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, la giurisdizione esclusiva spetta al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.

***(in caso di accordi intercorsi tra Università e pubbliche amministrazioni)***

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 11**

***(in caso di accordi intercorsi tra Università e soggetti privati)***

Le spese di bollo, dovute fin dall'origine ai sensi del DPR 642/72 e della Tariffa ad esso allegata, sono a carico di (*inserire l’altra Parte tenuta all’assolvimento*)

***(in caso di accordi intercorsi tra Università e pubbliche amministrazioni)***

Le spese di bollo, dovute sin dall’origine ai sensi del DPR 642/1972 e della Tariffa ad esso allegata, relative al presente accordo sono assolte in modo virtuale dall’Università di Verona (autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 n° 92266/2005).

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Luogo e Data\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Università degli Studi di Verona

[denominazione Istituzione Scolastica] [denominazione Soggetto Ospitante]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[Legale rappresentante] [il Rettore - Legale rappresentante]

Timbro e firma Timbro e firma